

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVI, MARTINI, TONUTTI, CODAZZI,
CECCATELLI e COLOMBO SVEVO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1984

Norme per l'istruzione e nuove strutture educative
a favore dei non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. — I fanciulli handicappati hanno tutti i diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione agli altri cittadini. La collettività è impegnata, pertanto, ad operare affinché, oltre alle esigenze di carattere personale, affettivo, familiare e sociale, comuni a tutti, vengano date risposte adeguate anche ai bisogni derivanti dalle diverse forme di minorazione. In questo senso, la « dichiarazione dei diritti delle persone handicappate », adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975 e la risoluzione votata dal Parlamento europeo l'11 marzo 1981, impegnano gli Stati membri.

Fondamentissimo tra tutti, è il diritto di un intervento educativo integrale, tale da promuovere lo sviluppo del potenziale di educabilità di cui ogni soggetto è dotato, per consentirgli di conseguire il « massimo di integrazione ed il minimo di segregazione ».

Il « Rapporto Jorgensen » sulla scolarizzazione dei fanciulli handicappati nei Paesi della Comunità economica europea, attribuisce all'Italia il primo posto in Europa, insieme alla Svezia, per quanto concerne l'inserimento di bambini con difficoltà nelle scuole ordinarie. Dall'indagine condotta nel 1980 dal nostro Ministero della pubblica istruzione risulta, tuttavia, che si tratta di un primato quasi esclusivamente quantitativo. Di qui la necessità di una normativa generale dello Stato, finalizzata all'eliminazione delle maggiori carenze (conflitto di competenze tra autorità scolastica ed amministrazioni locali, sperequazione eccessiva nelle forme di intervento assistenziale tra le diverse Regioni, insufficiente grado di professionalità degli operatori scolastici e sociali, eccetera) ed alla prospettazione delle fondamentali modalità operative. L'intero settore della scolarizzazione dei fanciulli handicappati può essere disciplinato con-

venientemente, a condizione che si tenga presente l'inderogabile necessità di differenziare gli interventi a favore dei portatori dei diversi tipi di handicap. Se identico è il fine, diversi sono invece le strategie generali, i servizi, i principi metodologici e le forme didattiche, atti a liberare il soggetto dai condizionamenti peculiari di ogni tipo di minorazione. Una insufficiente articolazione delle forme di intervento, inerente ad una inesatta interpretazione del concetto di « intervento globale », potrebbe dar luogo alla genericità delle disposizioni e, in ultima analisi, alla loro vanificazione.

Il presente disegno di legge, con il quale si intende disciplinare la scolarizzazione dei minorati della vista, vuol essere una risposta concreta (sulla base delle più recenti ed accettate acquisizioni della tiflogia e delle esperienze condotte, tanto in Italia come all'estero, negli ultimi decenni) alle effettive esigenze di alunni particolarmente sfortunati; ma, al tempo stesso, si configura in modo tale da poter essere assunto come parte integrante di una disciplina organica e generale.

In questa prospettiva, esso non deve essere inteso come una delle solite richieste settoriali, proveniente da una particolare categoria di cittadini. Al contrario, mentre indica le soluzioni più idonee a porre riparo ad una situazione che va rapidamente deteriorandosi, producendo danni irreversibili per i giovani minorati della vista, sottolinea l'urgenza di interventi analoghi a favore di tutti gli altri gruppi di handicappati.

Molteplici sono le ragioni che inducono a considerare insoddisfacente l'assistenza scolastica sulla quale oggi possono contare i minorati della vista. Vale la pena di segnalare almeno le più significative.

1) Non esistono forme di individuazione dei soggetti tali da garantire un intervento tempestivo sugli stessi e presso le loro famiglie, per la corretta impostazione del processo di formazione. La situazione risulta ulteriormente aggravata dal pregiudizio, che spesso spinge le famiglie disorien-

tate e prive di qualsiasi aiuto all'occultamento dell'handicap del figlio.

2) La legge 11 maggio 1976, n. 360, attribuisce ai genitori di bambini non vedenti la facoltà di optare tra la scuola speciale e le comuni scuole, per l'assolvimento dell'obbligo; ma, qualora essi potessero scegliere sulla base di una valutazione competente ed accurata, allo stato attuale delle cose, ogni scelta risulterebbe praticamente impossibile. Infatti, mentre molti Istituti per ciechi (nell'Italia settentrionale tutti) non dispongono più di una scuola elementare funzionante ed altri sopravvivono stentatamente, la scuola comune manca, oltre che del personale specialistico, dei mezzi necessari allo svolgere lo sviluppo dell'immaginazione, della motricità e della capacità di astrazione e di generalizzazione, in una parola, il decondizionamento dagli effetti indotti dalla cecità. Tra le attività più utili ed irrinunciabili, i tiflogi indicano: l'orientamento nello spazio, l'esperienza di cose, l'addestramento alla soluzione dei problemi della vita quotidiana, l'apprendimento dell'uso degli speciali dispositivi e delle tecniche vicarianti della vista, l'educazione fisica, l'educazione musicale, eccetera. La predisposizione e lo svolgimento di programmi orientanti in tal senso, richiederebbe una stretta collaborazione tra la scuola ed i servizi socio-assistenziali del territorio, al momento in lenta fase organizzativa.

3) L'inserimento dei minorati della vista nella scuola comune, inteso come semplice « porre accanto », cioè senza l'indispensabile supporto integrativo, li espone al rischio di una emarginazione diversa, ma non meno grave di quella determinata dalla permanenza in istituto, in quanto, non disponendo dei mezzi atti ad affrontare le diverse situazioni, sono costretti a riscontrare la loro costante inferiorità, nel quotidiano confronto con i coetanei. L'inserimento è soltanto un momento del più ampio processo di integrazione, il quale avrà esito positivo soltanto se il soggetto vi parteciperà attivamente e consapevolmente. Un bambino, che non abbia ricevuto un'adeguata formazione prescolastica, se non è

motivato secondo criteri fondati su precise conoscenze delle sue reali possibilità, può incontrare difficoltà tali da essere indotto a ripiegarsi su se stesso. Senza particolari aiuti, i minorati della vista hanno da sempre frequentato le scuole di tutti, a partire dalla prima classe della scuola media, ma si trattava di alunni preparati e fortemente motivati ad impegnarsi. In base alla considerazione che la socializzazione ha maggiori probabilità di esito positivo quanto più precocemente ha inizio, si debbono predisporre le condizioni più favorevoli, affinché essa si attui in modo reale e non fittizio, come malauguratamente si verifica nella maggior parte dei casi di cosiddetto « inserimento selvaggio ».

La mancanza di aspettativa nei confronti dell'alunno non vedente, dovuta a pregiudizio o ad insufficiente conoscenza di quali siano i limiti obiettivi imposti dalla minorazione, porta l'insegnante a ridurre al minimo la richiesta d'impegno. Questo inibisce il normale sviluppo della potenzialità del soggetto, il quale, a causa delle sue particolari condizioni, deve essere costantemente sollecitato al rapporto diretto con la realtà circostante. Senza tali sollecitazioni, il cieco finisce per rimanere vittima del potere di emarginazione intrinseco alla cecità.

5) Il processo di integrazione sociale non comincia e non finisce nella scuola dell'obbligo. Per i minorati della vista esiste anche il problema dell'orientamento professionale, ma, affinché essi possano essere in grado di operare una scelta effettiva, come si rileva dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981 (concernente i programmi di educazione tecnica, educazione tecnica speciale ed attività pratiche speciali, per la scuola media per i ciechi), la preparazione deve essere ampia e deve essere orientata, oltre che in senso formativo, anche verso scelte professionali successive, senza che si anticipino i momenti tecnici della professionalizzazione. La mancanza di un razionale orientamento professionale limita le scelte alle poche attività tradizionalmente accessibili ai ciechi, quando non indirizzi

verso scelte casuali, come sembrano dimostrare le crescenti richieste di applicazione dell'articolo 102 del regio-decreto 4 maggio 1925, n. 653, che prevede la dispensa degli studenti ciechi iscritti alle scuole medie di secondo grado da alcune prove, per motivi di incapacità fisica.

6) Si fa sempre più problematico il reperimento del materiale didattico speciale. La trascrizione di libri con il sistema Braille, a causa degli altissimi costi, si va riducendo in misura preoccupante. L'impiego di nuove tecniche di lettura, benchè favorito da alcuni amministratori locali, che in tal modo si illudono di aver risolto definitivamente ed a buon mercato il problema dell'educazione dei ciechi, non dà risultati accettabili, almeno in una prospettiva di accesso alla cultura ed all'informazione.

7) Non esiste, in Italia, alcuna disposizione a favore degli ipovedenti, più comunemente denominati ambliopi. Essi sono destinati a venir considerati ciechi o ad essere ignorati, con gravi conseguenze per lo sviluppo cognitivo e per l'equilibrio psichico. A puro titolo di esempio, si ricorda che non sono previsti interventi a loro favore, per l'apprendimento dell'uso razionale del residuo visivo, e che, pur essendo idonei allo svolgimento di altre attività, o sono costretti a limitare le loro scelte a quelle cui comunemente vengono indirizzati i ciechi assoluti, o debbono adattarsi a lavori poco considerati e meno retribuiti, in uno stato di perenne precarietà.

8) Vanno moltiplicandosi, dal dopoguerra, i casi di bambini colpiti da più minorazioni. Assai spesso, si tratta di casi tanto disperati che risulta impensabile la loro immissione nella scuola comune, almeno fino a quando essa non si sarà radicalmente ristrutturata. Poichè in situazioni tanto gravi occorrono gli interventi interdisciplinari più intensi e perfezionati, si può ben dire che, salvo sporadiche iniziative private, ancora nulla è stato fatto per offrire loro la possibilità di recuperare nella mi-

sura obiettivamente consentita dalle loro condizioni.

9) In diverse parti d'Italia, gli insegnanti di sostegno, che operano per l'inserimento scolastico dei minorati della vista, dipendono dagli enti locali e non dall'amministrazione scolastica. Le non lievi difficoltà che essi incontrano (gli insegnanti di classe non sono sempre disposti alla collaborazione con persone che considerano estranee alla scuola, le famiglie interferiscono spesso in maniera pesante, eccetera), la mancanza di prospettive per una futura accettabile sistemazione professionale e la retribuzione quasi sempre inadeguata all'impiego spingono tali insegnanti verso altre attività più gratificanti, sicure e remunerative. In tal modo, non soltanto viene a mancare la continuità didattica, ma il minorato della vista si trova affidato, praticamente ogni anno, ad un insegnante che, oltre ad essere diverso, è pure inesperto. Nelle attuali condizioni, infatti, risulta impossibile la costituzione di un gruppo di persone competenti sulle quali poter fare affidamento.

10) Le fondamentali disposizioni legislative attualmente in vigore, in materia di scolarizzazione dei minorati della vista, sono: la legge 11 maggio 1976, n. 360 (sostitutiva dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, che imponeva ai ciechi l'assolvimento dell'obbligo « nelle apposite scuole speciali ») e la legge 4 agosto 1977 n. 517, che, agli articoli 2 e 7, detta norme per l'inserimento scolastico degli alunni handicappati, rispettivamente nella scuola elementare e media dell'obbligo. Entrambe le disposizioni risultano di difficile applicazione, in quanto, in assenza di una legge generale dello Stato sull'assistenza, non è semplice precisare i rispettivi settori di intervento dell'amministrazione statale e dell'ente locale. L'aver poi vincolato gli interventi alle « disponibilità di bilancio » (legge n. 517), consente troppo spesso agevoli scappatoie ad amministratori poco sensibili.

Con tutto questo, non si vuol negare che vi siano stati e continuino ad esservi numerosi casi di inserimento ben riuscito. Si

vuol soltanto rilevare che, nonostante gli innegabili successi, è ancora troppo grande il numero dei soggetti esposti al fallimento; che i risultati positivi hanno richiesto sacrifici ed impegno superiori al necessario; e che la buona riuscita è stata spesso determinata dalla casuale concomitanza di circostanze eccezionalmente favorevoli, come l'intelligenza e la buona salute del bambino, il discreto livello culturale ed economico della famiglia, la disponibilità di un direttore didattico e di un maestro, eccetera. Benchè nessuna legge abbia il potere di cancellare con un sol colpo di spugna tutte le barriere di ordine psicologico e culturale, che ostacolano l'integrazione sociale dei minorati della vista, la presente proposta intende costituire le basi sulle quali fondare, almeno nella scuola, un nuovo modo di porsi della società di fronte all'handicap visivo. Essa, infatti, da un lato, tende ad impedire che l'educazione dei minorati della vista sia affidata al caso, all'arbitrio ed all'improvvisazione; dall'altro, rovescia il vecchio concetto accettato anche da alcuni tiflogologi del passato, secondo cui il cieco si sarebbe dovuto adattare alle richieste della scuola, prospettando invece l'adattamento della scuola alle esigenze del minorato della vista, considerato nel contesto sociale a lui più favorevole. Soltanto non perdendo mai di vista il soggetto nella sua integralità e nella complessività dei suoi rapporti con gli altri, sarà possibile fargli conseguire il massimo di autonomia personale e di consapevole partecipazione culturale, lavorativa e sociale. La più grande aspirazione dei minorati della vista è quella di « essere utili » e di non rimanere degli assistiti per tutta la vita. Una società, che sia capace di assicurare a questi suoi membri i mezzi atti a soddisfare una tale aspirazione, è destinata ad arricchirsi notevolmente sul piano umano e civile.

Al fine di evitare possibili equivoci nell'individuazione dei potenziali utenti dei servizi previsti, si è formulata una definizione del concetto di minorazione visiva, con riferimento al problema educativo (articolo 1) e si è previsto anche l'intervento a

favore dei soggetti pluriminoritari (articolo 2).

Da più parti e da sempre è stato osservato che la famiglia, la cui influenza è determinante per la formazione del bambino, al momento della scoperta dell'handicap del piccolo rimane disorientata e subisce una profonda crisi di rifiuto, che può sfociare in un atteggiamento di emarginazione o, assai più di frequente, di iperprotezione e di occultamento. Nei primissimi anni, a causa di un errato trattamento da parte della famiglia e dell'ambiente, il piccolo minorato della vista può subire inibizioni e distorsioni nello sviluppo complessivo della personalità, tali da impegnare successivamente gli educatori in un'intensa opera riparatrice; qualora l'intervento formativo ritardi eccessivamente, o si attui in maniera insufficiente, certi guasti possono risultare irreversibili. Per questo, si è configurato un sistema organico di individuazione dei soggetti assistibili, includendo il periodo pre-scolastico e l'assistenza alle famiglie. I servizi sono stati affidati alle strutture esistenti sul territorio ed agli speciali centri, cui compete il coordinamento nell'ambito regionale (articolo 3).

La scuola materna, resa obbligatoria, viene considerata come prima scuola e pertanto può essere protratta, occorrendo, anche fino all'ottavo anno (articolo 4).

Si è disciplinata la materia concernente l'attuale fascia dell'obbligo, prevedendo che il personale di sostegno faccia parte integrante del personale della scuola; che nella scuola elementare la sua opera sia rivolta all'intera classe; e che nella scuola media dell'obbligo gli interventi integrativi si attuino nelle ore extrascolastiche. Le scuole speciali continuano a sussistere, dal momento che potrebbero verificarsi casi in cui la famiglia rifiuti l'inserimento nella scuola comune; a quest'ultima, tuttavia, è data la preferenza, anche per quei soggetti che, per motivi diversi, siano costretti a vivere negli appositi convitti. Per ovviare alle difficoltà dei soggetti che vengono scolarizzati in ritardo o che, per il tardivo sopraggiungere della minorazione, sono stati costretti ad interrompere gli studi, l'età

dell'obbligo è stata elevata fino al diciottesimo anno di età (articolo 5).

Il testo unico sull'amministrazione comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 144, lettera G, numero 3, pone come condizione per l'assistibilità l'appartenenza a famiglia bisognosa, mentre il regio-decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, all'articolo 5, esclude dall'obbligo i minorati della vista che « siano affetti da altre anormalità ». Partendo dal presupposto che l'educazione sia un diritto e, come tale, garantito dalla Costituzione per tutti i cittadini, la presente proposta di legge prevede l'estensione della scolarizzazione e della gratuità a tutti i soggetti; inoltre, considerando l'integrazione sociale quale fine del processo di formazione, impegna le amministrazioni locali a sostenere i costi per lo svolgimento delle attività integrative, ivi comprese quelle ludiche e ricreative, ed a protrarre il loro intervento, fino a quando il giovane minorato della vista non abbia conseguito una qualificazione professionale, compreso il diploma di laurea, tale da inserirlo attivamente nel mondo del lavoro ed a renderlo economicamente autonomo (articolo 6).

Le ricerche condotte, particolarmente all'estero, hanno mostrato che il rendimento scolastico e lo sviluppo psicosociale dei minorati della vista non differiscono significativamente da quelli dei vedenti, sia che essi frequentino la scuola comune, sia che frequentino la scuola speciale degli appositi istituti, purchè siano adeguatamente assistiti. Anch'essi hanno il diritto, come tutti, di assolvere all'obbligo scolastico, vivendo in famiglia, e, dal momento che la scuola comune risulta offrire maggiori e migliori opportunità di integrazione sociale, è indispensabile la predisposizione di un sistema organico di assistenza ai fanciulli inseriti. Le stesse ricerche, tuttavia, indicano che vi sono dei minorati della vista i quali incontrano eccessive difficoltà nella frequenza della scuola comune. È questa la ragione per cui si sono conservate, opportunamente ristrutturata e con l'attribuzione di nuovi compiti, le scuole speciali, prevedendo anche forme di internato e

di semiinternato per i ragazzi le cui famiglie non hanno alcuna possibilità di prestar loro un minimo di assistenza. Per questo motivo è stato conservato il principio dell'opzione tra i due tipi di scuola (articolo 8).

Quanto al personale, è stata eliminata ogni differenza tra quello impegnato nelle scuole speciali e quello che, alle dipendenze dei centri educativi e riabilitativi, svolge attività di sostegno nelle scuole comuni, richiedendo per tutti gli operatori uguali competenze specialistiche e la conseguente inclusione in ruoli speciali. Particolare rilievo è destinata ad assumere la figura dell'esperto di problemi tiflopedagogici, al quale competeranno la programmazione, il coordinamento ed il controllo di tutta l'assistenza scolastica a favore dei minorati della vista, nell'ambito territoriale della provincia, in collaborazione con tutte le strutture assistenziali, scolastiche e di ricerca, nonché con il centro educativo e riabilitativo della regione, alle cui dipendenze direttamente opera (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

La struttura portante di tutto il sistema di assistenza scolastica ai minorati della vista, nell'ambito regionale, è il centro educativo e riabilitativo. Si è tenuta presente, nella sua configurazione, l'esigenza primaria di dare una risposta al maggior numero di problemi attualmente insoluti, in questo particolare settore. Così nelle regioni in cui i minorati della vista risultano più numerosi e sussistono particolari condizioni ambientali (come in Sicilia, ad esempio, dove i ciechi assommano ad un quarto di tutti i ciechi italiani), sono stati previsti due centri.

Dove sia possibile, si prevede l'utilizzazione delle strutture e del patrimonio degli attuali istituti per ciechi; in caso contrario, si provvede alla costituzione di nuove strutture. In ogni caso, il patrimonio degli istituti deve essere destinato agli scopi per cui era stato costituito, vale a dire, a favore della promozione sociale dei minorati della vista. Tra le cause dell'attuale paralisi degli istituti si deve annoverare la diversità esistente tra le scuole speciali statali e, pertanto, dipen-

denti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i convitti, che sono quasi sempre opere pie; da un simile stato di cose, infatti, deriva spesso il caos amministrativo e, cosa ancor più rilevante, la pluralità di direzioni tra loro autonome. La statizzazione dei centri e l'assunzione della responsabilità direttiva da parte di una sola persona competente dovrebbe porre rimedio a tutto questo. Inoltre, per salvaguardare il principio della gestione democratica e garantire la tutela degli interessi dei giovani, è stata prevista la costituzione di un consiglio di amministrazione elettivo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Ciò è stato possibile in quanto, con la statizzazione dell'intera struttura, si è superata definitivamente una realtà degli attuali istituti già da tempo non più rispondente alle attuali richieste di educazione e di istruzione. I nuovi centri entrano a far parte a tutti gli effetti della dinamica socio-assistenziale del territorio. A tale scopo, si sono precisati i rispettivi settori di competenza dello Stato e dei diversi enti locali. Qualora siano posti in condizione di funzionare concretamente secondo quanto previsto dalla presente proposta di legge, i Centri educativi e riabilitativi saranno in grado di ovviare a tutte le difficoltà sopra ampiamente analizzate (articoli 16-17-18-19-20-21 e 22).

Con le norme transitorie si tutelano i diritti acquisiti dal personale attualmente alle dipendenze degli istituti per ciechi e degli operatori, che hanno prestato servizio per un lungo periodo (minimo tre anni) per l'assistenza scolastica dei minorati della vista inseriti nella scuola comune (articoli 23-24-25-26 e 27).

La ristrutturazione di questo settore dell'assistenza scolastica non costerà alla collettività molto di più di quanto non costi oggi, con il non trascurabile vantaggio di poter offrire un servizio moderno, efficiente e fruibile da parte di tutti gli interessati. E ciò vale anche nella ipotesi di un sensibile aumento dei soggetti assistibili, determinato dall'applicazione di modalità di individuazione dei casi più sistematiche ed accurate.

Secondo i risultati e le indicazioni delle più recenti ricerche tiflogiche, le esigenze scolastiche di tutti i minorati della vista potranno essere soddisfatte soltanto nell'ambito di un apposito « sistema flessibile di formazione », che dovrà comprendere forme di assistenza pedagogica speciale integrate e separate. Per l'attuazione di un tale sistema è necessario abbandonare tutti i pregiudizi e gli astratti pseudoideologismi e passare immediatamente al più razionale impiego di tutti i mezzi disponibili (personale qualificato, strutture, dispositivi offerti dalla moderna tecnologia, eccetera). Non è assolutamente superfluo insistere sulla osservazione che, qualora siano debitamente assistiti, i minorati della vista possono integrarsi perfettamente nel loro ambiente sociale e raggiungere gradi di professionalità anche molto elevati.

Pertanto l'adozione del sistema prospettato nella proposta che vi presentiamo, oltre a venire incontro alle richieste pienamente giustificate di un certo numero di giovani meritevoli dell'attenzione del Parlamento, soddisfa anche pienamente al dettato dell'articolo 38 della Costituzione, secondo cui: « Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

Il problema è grave ed esige un'urgente soluzione. Si sollecita il Parlamento della Repubblica a non lasciar trascorrere inutilmente altro tempo prezioso, soprattutto per i giovani, ai quali non è consentito perdere la sola possibilità di realizzazione che la vita offre loro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DEGLI ALUNNI

Art. 1.

Per minorati della vista, ai fini educativi e per la determinazione degli appositi interventi scolastici e della relativa assistenza educativa, si intendono tutti i soggetti affetti da cecità assoluta da riduzione o da alterazione della funzione visiva, che influisca in modo determinante sul processo di apprendimento, non consentendone lo sviluppo attraverso le forme didattiche comuni.

Art. 2.

Ai fini educativi e scolastici sono da considerarsi soggetti di educazione e riabilitazione tutti quei soggetti che, nelle condizioni sensoriali di cui al precedente articolo, presentino difficoltà di apprendimento, di relazione e di motricità conseguenti alla presenza di stati patologici permanenti collaterali alla minorazione visiva, che comunque viene assunta come orientamento metodologico per la determinazione di interventi educativi.

Art. 3.

Il reperimento precoce dei casi di minorazione visiva, da effettuarsi al momento dell'insorgenza della minorazione stessa, è compito delle strutture sanitarie del territorio che provvedono alla segnalazione ai Centri educativi e riabilitativi per minorati della vista (CER), di cui ai successivi articoli 16 e 19, per la predisposizione degli interventi educativi sul soggetto e di assistenza socio-pedagogica alla famiglia.

Gli interventi precoci, ivi compresa la fascia di età dagli zero ai tre anni, sono coordinati dal Centro educativo e riabilitativo che utilizza le strutture socio-sanitarie del territorio.

Art. 4.

La frequenza della scuola materna da parte dei bambini minorati della vista è un diritto irrinunciabile e si attua presso le comuni strutture scolastiche per l'infanzia, che ne accoglieranno con priorità le domande di iscrizione, con l'intervento del personale specializzato e l'utilizzazione di sussidi e materiale ludico appositamente predisposto presso le apposite strutture scolastiche operanti nell'ambito del CER.

La permanenza nella scuola materna degli alunni minorati della vista può essere protratta, per motivi psicopedagogici o riabilitativi, oltre l'età cronologica dei sei anni ma comunque non oltre l'ottavo anno.

Art. 5.

La frequenza della scuola dell'obbligo da parte degli alunni non vedenti presso le comuni strutture scolastiche si realizza attraverso opportune forme di sostegno, che, per quanto concerne la scuola elementare, si attuano mediante l'intervento dell'insegnante specializzato, il quale opera anche sulla generalità della classe, e l'azione di metodologie didattiche specifiche con l'utilizzazione dell'apposito materiale.

Per quanto concerne la scuola media dell'obbligo le forme di sostegno si attuano mediante interventi di integrazione effettuati nelle ore extra scolastiche nell'ambito della stessa struttura scolastica o presso il Centro educativo e riabilitativo o presso la famiglia.

Qualora il soggetto presenti difficoltà di apprendimento, di relazione e comunicazione, collaterali alla minorazione della vista, si attuano gli interventi di sostegno di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

La frequenza della scuola media dell'obbligo può avvenire altresì presso le apposi-

te strutture scolastiche operanti nel CER, dotate della necessaria caratterizzazione specialistica.

Le comuni strutture scolastiche sono da preferirsi anche per gli alunni che per peculiari condizioni socio-ambientali sono accolti in internato presso il CER.

La permanenza nella scuola media dell'obbligo degli alunni minorati della vista può essere protratta per motivi psicopedagogici o didattici fino al compimento del 18° anno di età.

Art. 6.

L'assistenza scolastica è gratuita a favore di tutti gli alunni minorati della vista, e in tale forma è estesa fino al conseguimento di una qualificazione professionale utile all'inserimento sociale, ivi compreso il diploma di laurea.

Tale assistenza si opera per l'affermazione del diritto dell'alunno minorato della vista a fruire di una piena integrazione scolastica e sociale, indipendentemente dalla struttura scolastica frequentata, con possibilità di accedere alle attività di tempo libero, ludiche, ricreative, ginnico-sportive, fruendo inoltre dei servizi di trasporto e di lettura dei testi in stampa comune, e di quant'altro risulti necessario.

Le attività di integrazione scolastica e sociale sono da considerarsi come momenti essenziali del processo educativo dell'alunno minorato della vista. Pertanto il coordinamento degli interventi integrativi è operato dalla struttura scolastica in cui è inserito l'alunno.

Nell'assistenza scolastica gratuita di cui al primo comma del presente articolo rientrano anche le spese, a qualunque titolo necessarie, per consentire agli studenti minorati della vista di frequentare corsi o scuole ubicati in luoghi diversi da quelli di residenza degli studenti medesimi.

Art. 7.

Il non vedente, in deroga all'articolo 102 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è

tenuto a svolgere normalmente le attività didattiche dell'ordine di scuola in cui è ammesso, sia pure con i necessari adattamenti metodologici e strumentali.

Art. 8.

L'obbligo scolastico esteso fino al conseguimento di una qualificazione professionale utile all'inserimento sociale, ivi compreso il diploma di laurea, si adempie per gli alunni minorati della vista nelle classi ordinarie delle scuole comuni o nelle apposite strutture operanti nei CER.

L'opzione compete all'esercente la potestà dei genitori o allo studente se maggiorenne.

Con le stesse modalità l'esercente la potestà dei genitori o lo studente se maggiorenne possono richiedere l'iscrizione a scuole o corsi speciali di istruzione secondaria superiore situati in luoghi diversi da quello di residenza del richiedente.

TITOLO II

DEL PERSONALE

Art. 9.

Il personale docente di sostegno operante nelle scuole comuni a favore dei minorati della vista ed il personale docente delle scuole funzionanti presso i CER deve essere in possesso degli stessi requisiti di specializzazione e di competenza didattica. Tale personale assolve le funzioni di insegnamento, di animazione, di integrazione metodologica e didattica e di formazione.

La specializzazione si consegue con la frequenza di corsi svolti a norma dell'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, presso le scuole statali di specializzazione decentrate sul territorio e sottoposte alla vigilanza e al controllo diretto del Ministero della pubblica istruzione, che le finanzia.

Le scuole di specializzazione debbono essere istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 10.

Sono istituiti appositi ruoli provinciali a cui saranno iscritti i docenti, previo concorso da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso di titolo di specializzazione da utilizzarsi nelle strutture dei CER e nella scuola comune materna, elementare e media dell'obbligo.

Art. 11.

Il personale educativo, che assume la qualifica di operatore pedagogico, svolge attività formative, educative, complementari alla scuola e assistenziali per un'azione di decondizionamento dagli effetti secondari della minorazione e di acquisizione dell'autonomia di comportamento e dello sviluppo della personalità.

Il personale educativo opera nell'ambito degli appositi Centri quando vi siano soggetti istituzionalizzati, o collabora nell'ambito del CER per assicurare lo svolgimento degli interventi integrativi e di sostegno anche nella preparazione del materiale e dei sussidi didattici.

L'educatore deve essere in possesso del diploma di specializzazione ed il reclutamento avviene secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

È istituito un apposito ruolo per assistenti educatori dei minorati della vista nella Provincia in cui ha sede il Centro regionale di cui al successivo articolo 16. Agli assistenti educatori è esteso lo stato giuridico ed economico dei docenti diplomati.

Art. 12.

Nell'ambito di ogni Centro di cui all'articolo 16, opera un'*équipe* psicopedagogica costituita da un pedagogo in possesso del titolo di specializzazione, da uno psicologo e da un sociologo.

L'*équipe* assolve a compiti di coordinamento di interventi formativi ed integrativi svolti dal Centro. Collabora con il personale docente ed educativo nella predisposizione, nella verifica e nell'eventuale correzione dei piani didattici, educativi e riabilitativi; presta la propria consulenza alle *équipes* medico socio-psicopedagogiche operanti sul territorio, alle famiglie ed agli operatori sociali attraverso il coordinamento dell'opera degli esperti. Promuove i corsi di aggiornamento per il personale docente educativo, per le famiglie, per gli operatori sociali. Promuove attività di orientamento professionale e di accertamento attitudinale, nonché attività di ricerca psicopedagogica e tifiologica, in collaborazione con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), con le Università e con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 13.

I Centri di cui al successivo articolo 16 si avvalgono dell'opera di esperti di problemi tifiologici operanti a livello provinciale o interprovinciale, con i compiti di:

a) coordinare gli interventi e le forme di sostegno;

b) assicurare il reperimento e la fornitura di materiale specifico, di sussidi didattici e libri di testo;

c) vigilare sull'attuazione del diritto allo studio del minore non vedente e sull'organizzazione dei servizi nel territorio in collaborazione con le strutture socio-assistenziali locali e i distretti scolastici;

d) effettuare visite domiciliari per l'attuazione di un corretto rapporto tra la scuola e la famiglia del minorato della vista;

c) svolgere ogni altro intervento utile alla formazione e alla promozione sociale del minorato della vista.

Gli esperti di cui al presente articolo hanno sede presso i provveditorati agli studi delle Province in cui operano, fruendo delle necessarie strutture di ufficio e operative per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma.

Art. 14.

È costituito un apposito ruolo statale nazionale per il personale di cui agli articoli 12 e 13, ruolo cui si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Art. 15.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto del titolo di specializzazione di cui è in possesso e della peculiarità del servizio, sono equiparati a quelli dei docenti ricercatori universitari.

TITOLO III

DELLE STRUTTURE

Art. 16.

Sono istituiti i Centri educativi e riabilitativi per la formazione socio-professionale dei minorati della vista.

I CER sono statali e dipendono dal Ministero della pubblica istruzione ed hanno autonomia amministrativa.

I Centri hanno competenza regionale o interregionale; ove sussistano particolari condizioni geografiche e socio-economiche, potranno essere costituiti anche due Centri nella medesima Regione.

Il numero, l'ambito territoriale e la sede di ciascun CER sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I Comuni, con il concorso finanziario delle Regioni competenti per territorio, provvedono a fornire sedi idonee ed adeguati arredi ed attrezzature per la costituzione ed il funzionamento dei CER, nonchè alla manutenzione, alla conservazione ed al rinnovo del loro patrimonio. A tale scopo gli immobili adibiti a sedi scolastiche e convittuali, gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche di proprietà degli istituti di

educazione ed istruzione per ciechi e/o degli enti morali per ciechi a prevalente finalità educativa, compresi quelli di proprietà di enti già ammessi a procedure di scioglimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o leggi successive, sono assegnati ai Comuni competenti per territorio, per gli scopi di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione delle iniziative promozionali, sociali ed assistenziali in favore dei minorati della vista.

I beni trasferiti ai Comuni, ai sensi del comma precedente, sono in ogni caso sottoposti a vincolo di destinazione per attività e servizi in favore dei privi della vista.

Art. 17.

Ciascun CER è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da:

- a) il direttore del Centro che lo presiede;
- b) un rappresentante designato dall'*équipe* socio-psicopedagogica;
- c) tre docenti di cui due impegnati nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole comuni;
- d) tre genitori di alunni minorati di cui due frequentanti la scuola comune;
- e) uno studente minorato della vista delle scuole secondarie superiori o dell'università;
- f) un rappresentante del personale non docente del CER;
- g) un assistente educatore;
- h) un rappresentante designato dalla Unione italiana dei ciechi;
- i) un rappresentante designato da ciascuna Regione compresa nell'ambito territoriale del CER;
- l) un rappresentante designato dal Comune in cui ha sede il CER;
- m) il capo dei servizi amministrativi del CER che ha voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario del consiglio.

Le elezioni e le designazioni sono disciplinate dalle leggi che regolano la materia in rapporto alle singole componenti.

La mancata elezione o designazione di uno o più membri non rappresenta impedimento alla valida costituzione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni.

Le competenze ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolati da apposito statuto proposto dal consiglio di amministrazione medesimo entro tre mesi dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro i tre mesi successivi.

Il direttore presiede il consiglio di amministrazione ed ha la legale rappresentanza del CER.

Art. 18.

Lo Stato provvede a fornire ai Centri educativi e riabilitativi il personale direttivo, specialistico docente, educativo, amministrativo ed ausiliario per i compiti di cui al successivo articolo 19. Provvede altresì a fornire il materiale didattico e scientifico, i sussidi didattici e le attrezzature per la ricerca metodologica e tiflologica, nonché i libri di testo nell'apposita trascrizione Braille o a carattere evidenziato per gli ipovedenti ed il materiale bibliografico scolastico.

All'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede il Centro, compete il reclutamento ed il relativo onere del personale riabilitativo, da destinare alle attività del Centro stesso in rapporto alle rispettive mansioni, con facoltà di rivalsa, per gli oneri, sulle altre unità sanitarie locali comprese nel territorio in cui il Centro opera.

Al Comune sede del Centro compete, oltre a quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge, l'erogazione dei servizi generali direttamente attinenti al funzionamento del Centro come struttura scolastica statale.

Gli oneri derivanti dall'assistenza degli alunni minorati della vista fino al conseguimento della qualificazione professionale nelle diverse forme dell'internato, semi-

internato ed esternato competono agli enti locali tenuti per legge all'assistenza scolastica a prescindere dallo stato di bisogno del nucleo familiare e dalle condizioni di educabilità del soggetto.

Art. 19.

I CER, avvalendosi del proprio personale di cui al precedente articolo e dell'opera di specialisti da ottenersi mediante apposite convenzioni, in stretta collaborazione con le Università, gli IRRSAE, il CNR, le USL e le altre strutture socio-assistenziali del territorio, svolgono le seguenti funzioni:

a) gestiscono l'istruzione nei diversi gradi della scuola materna, elementare e media dell'obbligo nelle forme dell'integrazione nelle strutture scolastiche comuni, ogniqualvolta ciò sia possibile, o nelle apposite strutture scolastiche funzionanti nell'ambito del Centro qualora se ne determinino specifiche esigenze psicopedagogiche accertate dalla *équipe* del Centro stesso e approvate dal consiglio di istituto;

b) assicurano l'assistenza educativa agli alunni accolti in convitto ed a quelli semi-convittori ed esterni, mediante il personale educativo di cui all'articolo 11. A tale scopo, i Centri dispongono di locali idonei ad una vita convittuale capace di promuovere l'acquisizione dell'autonomia personale e la maturazione sociale degli alunni, ritenendosi essenziali per il conseguimento di tale scopo anche le attrezzature ginnico-sportive;

c) attuano interventi diretti ad accertare l'orientamento professionale, ad effettuare ricerche psico-tecniche per l'individuazione di nuovi sbocchi occupazionali per significativi orientamenti attitudinali; gestiscono l'istruzione professionale attraverso apposite scuole o corsi di qualificazione e riqualificazione professionale in collaborazione con le Regioni;

d) svolgono interventi riabilitativi nei confronti:

1) degli alunni portatori di altri *handicaps* collaterali alla cecità;

2) dei soggetti pervenuti alla cecità dopo l'età scolare;

3) dei non vedenti disadattati dagli effetti secondari della minorazione o da errati interventi educativi. La riabilitazione si attua mediante l'opera degli specialisti dell'*équipe* socio-psicopedagogica del Centro, in collaborazione con le strutture cliniche, scolastiche e socio-sanitarie operanti sul territorio, anche tramite intese o convenzioni.

Nell'interno del Centro sono istituite apposite sezioni medico pedagogiche regolate con decreto del Ministro della pubblica istruzione per quanto concerne il rapporto numerico insegnanti-alunni; la costituzione dei gruppi; gli orari; il calendario scolastico e le strutture integrative;

e) effettuano, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio, il reperimento precoce dei soggetti portatori di minorazioni visive, predisponendo gli interventi di sostegno alla famiglia e i piani di trattamento educativo atti ad evitare l'instaurarsi di effetti negativi della minorazione o collaterali ad essa;

f) organizzano i servizi di educazione permanente, anche coordinando interventi domiciliari per il riadattamento dei minorati della vista adulti, per il recupero culturale e sociale, come presupposto della riqualificazione professionale;

g) effettuano la ricerca metodologica, psicopedagogica e tiflogica, mediante una programmazione coordinata in campo nazionale;

h) curano la progettazione, la produzione, la raccolta e la distribuzione del materiale didattico, dei sussidi tiflogici e tiflotecnici nell'ambito di una programmazione nazionale;

i) organizzano corsi di aggiornamento e sensibilizzazione anche a carattere residenziale per docenti, genitori di minorati della vista, operatori sociali;

l) attuano sul territorio di competenza gli interventi integrativi all'azione scolastica, diretti a promuovere una più significativa utilizzazione del tempo libero per un concreto inserimento sociale;

m) vigilano per una corretta erogazione dell'assistenza specialistica e, in particolare, quella oftalmologica e neuropsicologica agli alunni minorati della vista.

Art. 20.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è trasformata nel Centro nazionale di ricerca tiflogica.

Il Centro di cui al comma precedente attua il coordinamento della programmazione metodologica, della progettazione tiflogica e tiflotecnica, nonché la produzione e la distribuzione del materiale e dei sussidi didattici per minorati della vista di cui alle lettere *g)* ed *h)* del precedente articolo 19.

La struttura, gli organi, il finanziamento ed il funzionamento del Centro, nonché il trasferimento del personale, dei beni immobili, degli arredi e delle attrezzature della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi saranno disciplinati con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.

Art. 21.

Ai Centri educativi e riabilitativi è preposto un direttore che assicura l'attuazione delle funzioni di cui al precedente articolo.

Il direttore del Centro gode dello stato giuridico e del trattamento economico per gli ispettori tecnici della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il direttore è assunto in servizio mediante concorso speciale per titoli ed esami. Per la partecipazione al concorso è previsto, oltre ai requisiti di cui al precitato decreto presidenziale concernente i concorsi del personale ispettivo e tecnico, il diploma di specializzazione.

Il servizio prestato nelle scuole per ciechi costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 22.

Il collegio dei docenti ed il collegio degli educatori nominano ciascuno due collaboratori del direttore, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e 31 ottobre 1975, n. 970, tra i quali il direttore sceglie un vice-direttore che lo sostituisce per le attività scolastiche e un vice-direttore per le attività educative, in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è esonerato dall'ordinario servizio, per il quale ha nomina presso il Centro.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

I direttori didattici ed i presidi delle attuali scuole statali per ciechi, a seguito della costituzione dei Centri educativi e riabilitativi, concorrono per titoli alla direzione dei Centri stessi e, nel caso in cui non risultino vincitori, vengono trasferiti a domanda alla direzione di istituti e di scuole statali ordinarie del Comune di titolarità o di altro Comune a domanda dell'interessato.

Il trasferimento viene disposto con precedenza sulle normali operazioni di trasferimento del personale direttivo della scuola, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Il personale direttivo degli attuali convitti, purchè in possesso dei requisiti, concorre per titoli ed esami alla direzione dei Centri educativi e riabilitativi. In caso di esito negativo del concorso è trasferito, a domanda, alla Regione, ove conserva il livello di inquadramento raggiunto e la qualifica goduta.

Art. 24.

Il personale docente delle scuole elementari statali per ciechi, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato:

a) nelle strutture scolastiche operanti nel Centro anche per attività integrative;

b) nelle strutture scolastiche ordinarie per l'insegnamento dei fanciulli minorati della vista; l'utilizzazione degli insegnanti ciechi per queste attività è attuabile a domanda dell'interessato;

c) per opera di consulenza didattica nell'ambito provinciale, ove ne faccia domanda e vi acceda tramite gli appositi concorsi previsti dall'articolo 14;

d) nella scuola ordinaria, dove è trasferito a domanda, per le attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

I docenti della scuola media statale per ciechi in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono utilizzati:

a) nelle strutture scolastiche operanti nel Centro educativo e riabilitativo anche per attività integrative e parascolastiche;

b) per attività di integrazione psicomotoria, culturale e sociale da attuarsi in orario extra-scolastico, secondo le specifiche competenze professionali;

c) nell'ambito provinciale per opera di consulenza didattica, ove ne facciano domanda, e vi accedano tramite gli appositi concorsi previsti dall'articolo 10;

d) nella scuola ordinaria, dove sono trasferiti a domanda, con precedenza sul movimento ordinario dei trasferimenti per l'attività di insegnamento di cui hanno titolo.

I docenti di specifiche materie della scuola media per ciechi possono chiedere il trasferimento per l'insegnamento di discipline affini.

A tale scopo, sono abrogati l'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, ed il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601. Resta pertanto facoltà del docente privo della vista chiedere l'as-

sistenza disciplinare in classe, scegliendo persona di sua fiducia.

Art. 25.

Il personale educativo dei convitti annessi agli istituti per ciechi è inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo statale di cui all'articolo 11 purchè in possesso dei titoli previsti per il personale educativo dei Centri educativi e riabilitativi dall'articolo medesimo.

Il personale educativo non in possesso dei titoli richiesti, purchè nel ruolo dell'ente, può chiedere il passaggio al ruolo statale; tale appoggio è subordinato all'acquisizione entro un triennio dei titoli non posseduti. In tal caso l'inquadramento viene fatto con riserva.

Il personale educativo che non chiede il passaggio al corrispondente ruolo dello Stato, previsto per il Centro educativo e riabilitativo, è trasferito alla Regione e conserva il livello di inquadramento maturato.

Art. 26.

Il personale non docente in servizio di ruolo negli istituti per ciechi, all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli degli enti locali dello Stato e destinato al funzionamento dei Centri educativi e riabilitativi.

Art. 27.

Il personale docente che abbia svolto, per almeno 3 anni scolastici, attività di sostegno a favore degli alunni non vedenti inseriti nella scuola comune o di consulenza e di coordinamento delle medesime attività nell'ambito provinciale, alle dipendenze e per conto delle amministrazioni provinciali o nell'ambito dei gruppi di lavoro dei provveditorati agli studi, può fruire di un apposito corso accelerato di specializzazione per l'acquisizione dei requisiti richiesti ai fini dei concorsi di cui alla presente legge.

I corsi di cui al presente articolo sono organizzati ed espletati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il possesso dei titoli di abilitazione di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, equivale ad ogni effetto al titolo di specializzazione di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa non compatibili.

Art. 29.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con variazione del capitolo 3472 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo all'esercizio finanziario 1985.

Le Regioni e gli enti locali con singoli provvedimenti determineranno l'ammontare in aumento delle spese per il funzionamento del Centro educativo e riabilitativo, per l'assistenza scolastica e per tutti gli altri interventi di cui viene loro attribuita la competenza dalla presente legge, apportando le opportune variazioni di bilancio.

La copertura degli oneri derivanti alle Regioni dall'applicazione della presente legge viene effettuata con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale in applicazione dell'articolo 144, lettera G), numero 3, del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, in parte, con aliquote degli stanziamenti previsti dalle singole leggi regionali per gli interventi socio-assistenziali di qualificazione e riqualificazione professionale e di assistenza scolastica in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.